



Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero,
ordina:*

I

L'ordinanza del 4 dicembre 2015¹ sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione

In tutta l'ordinanza, eccettuato l'articolo 2, «tipi di rifiuti» è sostituito con «categorie di rifiuti».

Art. 4 cpv. 1 lett. f

¹ I Cantoni allestiscono un piano di gestione dei rifiuti per il proprio territorio. Il piano include in particolare:

- f. le misure per utilizzare il contenuto energetico dei rifiuti derivante dal loro trattamento termico.

Art. 4 cpv. 2

² I Cantoni collaborano tra loro per allestire il piano di gestione dei rifiuti, in particolare per gli ambiti di cui al capoverso 1 lettere c–f, definendo, se necessario, regioni di pianificazione che si estendono al di là dei propri confini territoriali.

Art. 9 Divieto di mischiare

I rifiuti non possono essere mischiati con altri rifiuti o con sostanze additive se l'operazione serve essenzialmente a diminuire mediante diluizione il tenore in sostanze

RS

¹ RS **814.600**

nocive o in sostanze estranee nei rifiuti e adempiere così prescrizioni sulla consegna, sul riciclaggio o sul deposito.

Art. 31, frase introduttiva e lett. c

Gli impianti per il trattamento termico dei rifiuti possono essere costruiti o la loro capacità può essere potenziata se le installazioni garantiscono che:

- c. negli impianti in cui vengono inceneriti rifiuti urbani o altri rifiuti di composizione analoga, almeno l'80 per cento del contenuto energetico venga impiegato al di fuori degli impianti. L'utilizzo di energia per la cattura di CO₂ dai fumi è considerato impiego al di fuori degli impianti.

Art. 32 cpv. 2 lett. a

² I detentori degli impianti devono fare in modo che:

- a. almeno il 55 per cento del contenuto energetico dei rifiuti urbani e dei rifiuti di composizione analoga venga impiegato al di fuori degli impianti. L'utilizzo di energia per la cattura di CO₂ dai fumi è considerato impiego al di fuori degli impianti;

Art. 52 cpv. 2 e 3

² L'asfalto di demolizione con un tenore di PAH superiore a 250 mg al kg può essere depositato in una discarica di tipo E fino al 31 dicembre 2027.

³ L'asfalto di demolizione con un tenore di PAH fino a 250 mg al kg può essere depositato in una discarica di tipo B fino al 31 dicembre 2027.

Art. 52a

Ceneri e polveri dei filtri derivanti dal trattamento termico di legna che secondo l'allegato 5 numero 31 capoverso 2 dell'ordinanza del 16 dicembre 1985² contro l'inquinamento atmosferico (OIA) non è considerata legna da ardere possono essere depositate presso discariche di tipo D ed E (all. 5 n. 4.1 e 5.1) fino al 31 dicembre 2025.

Art. 52b Diossine e furani

Il tenore di diossine (PCDD) e furani (PCDF) nei residui prodotti dal trattamento termico dei rifiuti deve essere il minimo possibile secondo lo stato della tecnica (all. 5 n. 3.3 e 4.2). Il loro tenore non può superare 3 µg di equivalenti di tossicità (TEQ) al kg fino al 31 dicembre 2026.

II

Gli allegati 1, 3 e 5 sono modificati secondo la versione qui annessa.

² RS **814.318.142.1**

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2022.

...

In nome del Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

Allegato 1³
(art. 6 cpv. 1 e 27 cpv. 1)

Tipi di rifiuti

Titolo

Categorie di rifiuti

Sostituzione di un'espressione

In tutto l'allegato 1 «classe» è sostituito con «categoria».

³ Aggiornato dal n. II dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU **2018** 3515).

Allegato 3
(art. 17 cpv. 1 e 19)

N. 2 lett. c tabella

- 2 Il materiale di scavo e di sgombero dev'essere riciclato conformemente all'articolo 19 capoverso 2 se:
- c. le sostanze in esso contenute non superano i valori limite seguenti (tenori totali) o un superamento non è riconducibile ad attività antropiche:

Sostanza	Valore limite in mg/kg di sostanza secca
...	...
Carbonio organico totale liberato fino a 400 °C (COT400)	10 000

Allegato 4⁴
(art. 19 cpv. 3 e 24)

Requisiti applicabili ai rifiuti impiegati per la fabbricazione di cemento e calcestruzzo

1 Utilizzo dei rifiuti come materia prima e come sostanza di correzione della farina cruda

- 1.1 I rifiuti possono essere utilizzati come materia prima per la fabbricazione di clinker di cemento se non superano i valori limite seguenti (tenori totali) e il clinker di cemento fabbricato soddisfa i requisiti di cui al numero 1.6:

⁴ Aggiornato dal n. II dell'O del 12 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU **2020** 801).

Allegato 5
(art. 19 cpv. 3, 25 cpv. 1, 39 cpv. 2 e 40 cpv. 3)

N. 2.1 lett. e e g

Nelle discariche e nei compartimenti di tipo B è ammesso depositare i rifiuti seguenti, a condizione che non siano inquinati da altri rifiuti:

- e. *abrogata*
- g. i rifiuti edili diversi da quelli di cui alle lettere a e f, costituiti per almeno il 95 per cento in peso da materiale sassoso o simile alle rocce, a condizione che le frazioni riciclabili siano precedentemente state rimosse secondo metodi conformi allo stato della tecnica. Fa eccezione l'asfalto di demolizione.

N. 2.3 lett. b tabella

Nelle discariche e nei compartimenti di tipo B possono essere depositati altri rifiuti se:

- b. non superano i valori limite seguenti (tenori totali):

Sostanza	Valore limite in mg/kg di sostanza secca
...	...
Carbonio organico totale liberato fino a 400 °C (COT400)	20 000

N. 2.4

Il valore limite di cui al numero 2.3 lettera b per il tenore di carbonio organico liberato fino a 400 °C non si applica al materiale asportato dallo strato superiore e da quello inferiore del suolo se un superamento non è riconducibile ad attività antropiche.

N. 3.3 primo periodo

Il tenore di diossine (PCDD) e furani (PCDF) nei residui prodotti dal trattamento termico dei rifiuti deve essere il minimo possibile secondo lo stato della tecnica e in ogni caso non può superare 1 µg di equivalenti di tossicità (TEQ) al kg.

N. 3.4 Tabella

Il contenuto organico dei rifiuti secondo il numero 3.1 lettere c–e non può superare i valori limite seguenti (tenori totali):

Sostanza	Valore limite in mg/kg di sostanza secca
...	20 000
Carbonio organico totale liberato fino a 400 °C (COT400)	

N. 4.2 primo periodo

Il tenore di diossine (PCDD) e furani (PCDF) nei residui prodotti dal trattamento termico dei rifiuti deve essere il minimo possibile secondo lo stato della tecnica e in ogni caso non può superare 1 µg di equivalenti di tossicità (TEQ) al kg. ...

N. 4.4 lett. a tabella

Le ceneri residue del trattamento termico di fanghi di depurazione e il materiale minerale non combustibile proveniente da parapalle possono essere depositati in discariche o compartimenti di tipo D se:

- a. non superano i valori limite seguenti (tenori totali):

Sostanza	Valore limite in mg/kg di sostanza secca
...	...
Carbonio organico totale liberato fino a 400 °C (COT400)	20 000

N. 5.2 lett. a tabella

Nelle discariche e nei compartimenti di tipo E è ammesso depositare altri rifiuti se:

- a. non superano i valori limite seguenti (tenori totali):

Sostanza	Valore limite in mg/kg di sostanza secca
...	...
Carbonio organico totale liberato fino a 400 °C (COT400)	50 000